

**Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006 n.163**

Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui al comma 5 dell'art.92 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163
(emanato con D. R. n.495/2012 del 09.05.2012)

INDICE

- Articolo 1 - principi generali
- Articolo 2 - definizioni
- Articolo 3 - ambito di applicazione
- Articolo 4 - destinatari dei compensi
- Articolo 5 - opere o lavori incentivati
- Articolo 6 - compiti del dirigente
- Articolo 7 - compiti del responsabile unico del procedimento
- Articolo 8 - gruppo di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- Articolo 9 - ufficio di direzione lavori comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore
- Articolo 10 - ripartizione dei compensi
- Articolo 11 - modalità di ripartizione dei compensi
- Articolo 12 - erogazione dei compensi
- Articolo 13 - attività affidate a professionisti esterni e società partecipate - economie
- Articolo 14 - perizie di variante e suppletive
- Articolo 15 - progetti non realizzati
- Articolo 16 - rapporti con le sedi decentrate
- Articolo 17 - entrata in vigore

**ART. 1
PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi disciplinati dall'art. 92, co. 5 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In attuazione di detta norma una percentuale (attualmente non superiore al 2%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, comprensiva di tutti gli oneri previsti dalla legge, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti nel vigente regolamento.
3. Le quote d'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno costituiscono economie. Costituiscono altresì economie le quote d'incentivo non distribuite al personale interno a seguito di valutazioni non positive.

**ART. 2
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento s'intendono acquisite le seguenti definizioni:

- **Ateneo:** l'Università di Bologna;
- **Area Tecnica:** la struttura organizzativa dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo che presidia l'esecuzione dei lavori tecnici. Attualmente tale Area è ufficialmente denominata **Area Edilizia e Logistica**;
- **Fondo, ovvero incentivo, ovvero compenso ex Merloni:** l'incentivo oggetto del presente regolamento;
- **Codice dei contratti pubblici:** il Decreto Legislativo 163/2006 e s. m. e i.;
- **Dirigente:** il dirigente responsabile dell'Area Tecnica;

**Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006 n.163**

- **Responsabile del Procedimento**, ovvero **RUP**: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del codice dei contratti pubblici;
- **Staff di Direzione**, ovvero **Staff**: i Settori o Uffici dell'Area Tecnica che agiscono in maniera trasversale a tutti i progetti consentendone il regolare sviluppo. Lo staff di direzione è quindi a supporto del RUP per ogni procedimento. Attualmente fanno parte dei servizi di Staff le seguenti unità dell'Area Edilizia e Logistica: Settore Amministrazione Contabilità, Settore Archivio e Servizi Informatici, Unità di Coordinamento Pianificazione, Sicurezza e Sviluppo Risorse Umane e l'Ufficio Supporto ai Procedimenti;
- **Tabella di Ripartizione**, ovvero **Tabella**, ovvero **Scheda**: una delle tabelle di ripartizione dell'incentivo di allegate al presente regolamento;
- **Importo posto a base di gara**: s'intende l'importo posto a base d'asta o di affidamento come risultante dal quadro economico approvato dell'opera, con l'esclusione delle somme a disposizione, dell'I.V.A., degli imprevisti e delle altre spese tecniche.

ART.3
AMBITO D'APPLICAZIONE

La disciplina di cui al presente Regolamento riguarda i lavori individuati dall'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.

In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità nell'arco della realizzazione di un'opera pubblica e si determina concretamente con la realizzazione dell'opera progettata.

In particolare, l'incentivo viene erogato con riferimento ai lavori per i quali sia stato redatto ed approvato il progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione) ed abbia avuto luogo l'affidamento ad eccezione dei casi previsti nel successivo art. 15 con la conseguente assunzione di impegno di spesa finalizzato all'assolvimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso di redazione di perizie di variante e suppletive, redatte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 132 – comma 1 – del D.Lgs 163/2006, la quota di incentivo, calcolata sul solo importo suppletivo al lordo del ribasso d'asta, sarà disciplinata con una scheda separata da quella originaria.

In caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti rispetto a servizi e/o forniture e chiaramente identificabili in sede contrattuale, il fondo deve essere correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori.

Sono esclusi dal riparto dell'incentivo i procedimenti aventi per oggetto la manutenzione ordinaria qualora non siano stati posti in gara a seguito di apposita progettazione.

ART. 4
DESTINATARI DEI COMPENSI

1. Il personale dell'Ateneo destinatario del compenso è individuato fra quello assegnato all'Area Tecnica o da essa individuato che svolge le attività indicate all'art. 92, co. 5 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, e che, in particolare, concorre o comunque contribuisce alla formazione degli elaborati progettuali, alla redazione dei necessari atti amministrativi e contabili e all'espletamento delle attività relative al procedimento per la realizzazione di ciascun intervento in materia di opere pubbliche.

2. Il compenso è ripartito al personale incaricato delle seguenti attività:

- a) progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione;
- b) direzione lavori (comprensiva di coordinamento della sicurezza per la esecuzione) e collaudo;
- c) espletamento dei compiti del responsabile del procedimento, dei suoi collaboratori e dei servizi di staff di direzione che espletano i compiti di cui al comma 1.

Qualora una qualsiasi delle predette attività, o parte di essa, sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, ne verrà tenuto conto nella ripartizione del compenso che deve escludere tale fase.

**Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006 n.163**

ART.5

OPERE O LAVORI INCENTIVATI

1. Ai fini di cui al presente regolamento, per opere o lavori s'intendono:
 - a) opere e/o lavori pubblici come descritti dall'art.3 comma 8 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
 - b) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 inseriti in appalti di servizi, per la quota parte relativa ai lavori;
 - c) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 oggetto di programmi di partenariato pubblico privato (PPP), per la quota parte relativa ai lavori e per le figure professionali effettivamente ricoperte dal personale dell'Ateneo.
2. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale da porre in gara o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.
3. Nei contratti multi servizi o di *global service* in cui siano inserite sia la manutenzione ordinaria che straordinaria si procederà nel seguente modo:
 - il canone sarà depurato della manutenzione ordinaria e di tutti i servizi non attinenti ai lavori pubblici (pulizie, portierato, vigilanza, ecc.);
 - si procederà su questa base al calcolo dell'incentivo per la parte a canone, solo per le figure professionali effettivamente ricoperte dal personale dell'Ateneo, e alla loro liquidazione annuale nei modi sotto riportati;
 - per tutti gli interventi extra canone si procederà a schede singole in analogia a quelle dei lavori ove per RUP si intenderà il RUP dell'intervento edile e non quello del contratto generale.
4. Atti di pianificazione comunque denominati secondo la disciplina del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. A titolo esemplificativo, possono rientrare in questa categoria i piani particolareggiati, piani di vulnerabilità sismica, piani di messa a norma programmata ecc ...

ART.6

COMPITI DEL DIRIGENTE

1. Il Dirigente dell'Area Tecnica per ciascuna opera o lavoro pubblico nomina i soggetti cui affidare le attività elencate nell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e i loro collaboratori, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art. 10 in caso di supporto di altre Aree dell'Amministrazione.
2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesti dal singolo intervento, e, di norma, secondo un criterio di rotazione e di continuità sino a completamento dell'opera o dei lavori, con decisione da motivarsi, tenuto conto dell'entità economica dell'intervento stesso.
3. Il Dirigente, in particolare:
 - a) nomina il responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento inserito nel programma triennale dei lavori;
 - b) valuta i progetti da affidare a personale interno o a soggetti esterni ai fini della determinazione del coefficiente percentuale da applicare in rapporto all'entità e alla complessità delle opere da realizzare;
 - c) definisce le controversie che possono nascere fra il RUP e i suoi collaboratori;
 - d) valuta il livello di efficacia dell'azione del RUP applicando eventuali decurtazioni alle somme da liquidarsi;
 - e) dispone la liquidazione dell'incentivo e trasmette la scheda agli uffici preposti d'Ateneo alle scadenze individuate dal successivo art.12, dopo aver effettuato gli accertamenti previsti dalla normativa.

**Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006 n.163**

ART.7

COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il RUP nominato propone al Dirigente dell'Area Tecnica, in via preliminare all'avvio di ogni progettazione, il gruppo di lavoro, quantomeno con riferimento alle attività di progettazione.
2. Il RUP medesimo, prima dell'approvazione del progetto, completa la scheda per quanto concerne l'attività di esecuzione dell'opera, eventualmente la aggiorna e la conferma.
3. Per l'espletamento di tutti i compiti di carattere strumentale e organizzativo connessi al proprio incarico, il RUP si avvale della collaborazione dello staff di direzione.
4. Prima della corresponsione dei compensi di cui al presente regolamento, il RUP verifica l'effettiva incidenza dell'apporto individuale del personale coinvolto di cui ai commi 1 e 2, modificando, se del caso, le percentuali preventivamente definite.

ART.8

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE –
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

1. La redazione di ciascun progetto, quando è necessario l'apporto di una pluralità di competenze, è effettuata da un gruppo di progettazione formato da personale dipendente dell'Area Tecnica in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto.
2. Fanno parte del gruppo di progettazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalità, esperienza e responsabilità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.
3. Nella formazione del gruppo di progettazione si tiene conto:
 - a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
 - b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori ai quali il progetto si riferisce;
 - c) della qualità ed entità dell'opera da realizzare.
4. All'interno del gruppo di progettazione vengono di norma individuate le seguenti figure:
 - a) progettista (incaricato della redazione del progetto o di parte di esso) inteso quale tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del 4° comma art.90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, che determina le soluzioni progettuali assumendosene le relative responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati;
 - b) collaboratore, inteso quale tecnico che coadiuva il collaboratore principale nello sviluppo del progetto e nella redazione dei singoli elaborati;
 - c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) eventuali collaborazioni esterne all'Ateneo.
5. Il RUP indica altresì:
 - a) l'opera o il lavoro da progettare e il programma nel quale è stato previsto;
 - b) il costo presunto dell'opera o del lavoro da realizzare;
 - c) i termini entro i quali devono essere consegnati gli elaborati;
 - d) la composizione nominativa del gruppo di progettazione;
 - e) l'individuazione delle aliquote con le quali suddividere all'interno del gruppo la quota parte del compenso previsto dal presente regolamento per le varie attività, garantendo un confronto coi soggetti coinvolti.

ART.9

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI – COLLAUDO

1. L'Ufficio di Direzione Lavori è composto da un gruppo di personale dipendente dell'Area Tecnica in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto o, tutto o in parte, da professionisti esterni.

**Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006 n.163**

2. Nella formazione dell'Ufficio si tiene conto:
 - a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
 - b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori ai quali il progetto si riferisce;
 - c) della qualità ed entità dell'opera da realizzare.
3. All'interno dell'Ufficio Direzione Lavori vengono, di norma, individuate le seguenti figure:
 - a) direttore lavori inteso quale tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del 4° comma art. 90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, le cui funzioni sono normate dalla vigente legislazione;
 - b) direttori operativi, intesi come tecnici che coadiuvano il Direttore Lavori nella direzione di attività specifiche quali, ad esempio, gli impianti e le strutture;
 - c) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - d) ispettore di cantiere;
 - e) assistente alla DL con compiti di contabilità di cantiere.
4. Il Collaudo potrà essere sostituito nei casi previsti dalla legge dal Certificato di Regolare Esecuzione.
5. Il Collaudo potrà a sua volta essere suddiviso in Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico e Collaudo Impiantistico. Qualora il collaudo venga ripartito tra più collaudatori distinti, le percentuali da applicare saranno quelle definite dal successivo articolo.

**ART.10
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI**

1. La ripartizione dei compensi tra le singole attività è fissata in apposita scheda coerentemente a quanto descritto nel successivo art. 11. All'interno delle suddette singole attività da svolgere, la ripartizione tra i soggetti coinvolti è operata dal RUP tenendo conto dell'entità e del grado di responsabilità connesse all'attività che questi devono espletare.
2. Il RUP compila l'apposita tabella (allegata al presente regolamento) in cui riporta i nominativi dei collaboratori e le percentuali di incidenza sulle attività.
3. Per quanto concerne i servizi di staff di direzione:
 - ogni responsabile di Settore/Ufficio presenta al Dirigente, previo confronto interno, lo schema di ripartizione per la propria struttura per ogni tipologia di tabella, sulla base del peso dell'attività da svolgere e delle eventuali relative responsabilità.Tale schema sarà applicato per tutti i procedimenti dell'anno.
 - il personale di supporto di un Settore/Ufficio potrà essere incentivato anche per la collaborazione professionale prestata a vantaggio di un altro Settore/Ufficio di supporto, previa formalizzazione da parte del Dirigente.
4. Nei casi in cui i procedimenti di gara e/o di contratto siano espletati da altre Aree dell'Amministrazione, i Dirigenti competenti di dette Aree, con apposita lettera, trasmetteranno al Dirigente dell'Area Tecnica i nominativi da inserire nelle attività da espletare e nelle schede di riparto e la loro eventuale diversa pesatura delle prestazioni fornite, in sostituzione del personale dell'area tecnica che non interviene nello specifico procedimento di gara e/o contratto.

**ART. 11
MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI**

1. La ripartizione del fondo è proposta dal RUP e liquidata dal Dirigente, previa individuazione delle percentuali di cui alle tabelle allegate al Regolamento tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, del numero dei soggetti preposti ai singoli Settori/Uffici, nonché della complessità dell'opera.
2. Per i progetti d'importo a base di gara ricadenti nelle spese in economia l'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- Responsabilità del Procedimento:	15%
- Gruppo di progettazione:	20%

**Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006 n.163**

- Ufficio di Direzione Lavori: 22%
- Sicurezza in fase di progettazione: 10%
- Sicurezza in fase di esecuzione: 14%
- Collaudo (o CRE): 3%
- Staff di Direzione: 16% di cui
 - o Amministrazione e Contabilità 7%
 - o Archivio e servizi informatici 1%
 - o Supporto ai procedimenti 7%
 - o Pianificazione 1%

3. Per i progetti d'importo a base di gara fino a €1.000.000,00 l'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- Responsabilità del Procedimento: 17
- Gruppo di progettazione: 20%
- Ufficio di Direzione Lavori: 20%
- Sicurezza in fase di progettazione: 8%
- Sicurezza in fase di esecuzione: 12
- Collaudo (o CRE): 3%
- Staff di Direzione: 20% di cui
 - o Amministrazione e Contabilità 8%
 - o Archivio e servizi informatici 2%
 - o Supporto ai procedimenti 8%
 - o Pianificazione 2%

4. Per i progetti d'importo a base di gara superiore a € 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- Responsabilità del Procedimento: 20%
- Gruppo di progettazione: 20%
- Ufficio di Direzione Lavori: 20%
- Sicurezza in fase di progettazione: 7%
- Sicurezza in fase di esecuzione: 10%
- Collaudo (o CRE): 3%
- Staff di Direzione: 20% di cui
 - o Amministrazione e Contabilità 8%
 - o Archivio e servizi informatici 2%
 - o Supporto ai procedimenti 8%
 - o Pianificazione 2%

**ART. 12
EROGAZIONE DEI COMPENSI**

1. Gli incentivi vengono erogati annualmente. Alla fine di ogni annualità (e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo) i RUP inviano al preposto ufficio dei servizi di staff (ora l'Ufficio Supporto ai Procedimenti) le tabelle di incentivo debitamente compilate.

2. L'ufficio procede con un controllo formale delle schede con particolare riferimento alla corrispondenza dei nominativi dei tecnici con quelli individuati negli atti formali nonché alla presenza di incarichi professionali esterni che determinano economie ai fini del calcolo dell'incentivo. Il RUP è tenuto a integrare e correggere le proprie schede, su indicazione degli uffici di staff, entro il 30 aprile.

3. Successivamente a tale data le schede vengono trasmesse dagli uffici di staff al Dirigente per la valutazione complessiva. Dopo aver determinato l'importo definitivo dell'incentivo, le schede sono

**Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006 n.163**

trasmesse dal Dirigente agli uffici dell'Amministrazione Centrale entro il 31 maggio per procedere alla liquidazione a decorrere dal mese di Luglio.

4. Convenzionalmente si assume la data di affidamento delle attività come annualità di riferimento ai fini normativi. In linea di principio, quindi, la data del DPP farà da riferimento per tutte le attività progettuali e di gara mentre sarà la data d'inizio lavori quella di riferimento per le attività di direzione lavori e collaudo. Per i lavori pluriennali si procederà alla valutazione della annualità di competenza per le varie attività.

5. Per i lavori in economia si provvede alla liquidazione in un'unica soluzione successivamente alla fine dei lavori.

6. Per i lavori pluriennali si procede invece nel seguente modo:

- all'approvazione del progetto da affidare si procede alla liquidazione del 100% delle attività progettuali e al 50% delle attività del RUP e dei servizi di staff;
- alla fine di ogni annualità si procederà alla liquidazione delle attività di direzione lavori e alle residue attività del RUP e di staff in base all'avanzamento dei lavori determinabile dagli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).

7. I progetti preliminari posti a base di gara sono liquidati, per la parte di progettazione, nella misura del 30% del valore della progettazione completa.

8. I progetti definitivi posti a base di gara sono liquidati, per la parte di progettazione, nella misura del 75% del valore della progettazione completa.

ART. 13

ATTIVITA' AFFIDATE A PROFESSIONISTI ESTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE – ECONOMIE

1. Qualora l'Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni per le attività di progettazione, direzione dei lavori e/o collaudo (cd. attività miste) o anche solo in caso di collaborazione a tali attività e qualora incarichi una società partecipata, la somma da ripartire a titolo di incentivo viene ridotta in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso e la relativa riduzione costituisce economia di gestione.

2. Le economie vengono quantificate dal RUP di concerto con gli Uffici di Staff di Direzione.

3. Sono da considerarsi alla stregua di incarichi esterni anche le attività svolte da società partecipate dall'Ateneo o società *in house*. Le attività svolte da questi soggetti devono quindi comportare economie nel calcolo dell'incentivo.

ART. 14

PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, l'incentivo non viene riconosciuto se la perizia è dovuta ad errori o omissioni della progettazione. In tutti gli altri casi l'incentivo, calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva, va riconosciuto e calcolato con apposita scheda.

2. Per gli altri aspetti, si applicano, in quanto compatibili, tutte le restanti norme del presente regolamento.

ART. 15

PROGETTI NON REALIZZATI

1. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante può essere corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate come di seguito esplicitato.

2. Qualora la progettazione venga fermata motivatamente al grado preliminare si potrà procedere alla liquidazione massima nella misura del 30% della quota relativa alla progettazione e del 10% delle quote relative al RUP e agli uffici di staff.

**Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006 n.163**

3. Qualora la progettazione venga fermata motivatamente al grado definitivo si potrà procedere alla liquidazione massima nella misura del 75% della quota relativa alla progettazione e del 30% delle quote relative al RUP e agli uffici di staff.
4. Qualora l'opera venga fermata motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dall'esecuzione dei lavori, si potrà procedere alla liquidazione massima nella misura del 100% della quota relativa alla progettazione e del 50% delle quote relative al RUP e agli uffici di staff.
5. Per gli altri aspetti, si applicano, in quanto compatibili, tutte le restanti norme del presente regolamento.

ART. 16

RAPPORTI CON LE SEDI DECENTRATE

1. Il presente regolamento si applica anche al personale tecnico incardinato nelle sedi decentrate.
2. I responsabili tecnici delle sedi decentrate inviano le schede, avallate dal Dirigente competente, al Dirigente dell'Area Tecnica nei tempi e nei modi sopra descritti e indicando nelle stesse gli eventuali nominativi da considerare nella ripartizione dell'incentivo legate alle funzioni di staff di loro pertinenza.
3. Le prestazioni del settore informatico e dell'unità di coordinamento di pianificazione sono accentrate nell'Area Tecnica.
4. Per gli altri aspetti, si applicano tutte le restanti norme del presente regolamento.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo d'Ateneo.
2. Le disposizioni del presente regolamento potranno trovare applicazione anche nei confronti delle attività in corso alla data del 1° gennaio 2011 a seguito di concordamento tra il Dirigente AUTC ed il RUP del singolo procedimento.